



# COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)

## **TASI (Tributo sui servizi indivisibili) - ACCONTO ANNO 2015**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

#### RENTE NOTO CHE

**entro il 16 giugno 2015** scade il termine per il **VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)** per l'annualità 2015. Entro lo stesso termine può essere effettuato il versamento in unica soluzione della TASI per la stessa annualità.

**ALIQUOTE:** Il calcolo del dovuto è eseguito applicando alla base imponibile le aliquote in vigore per l'annualità 2014 e confermate per l'annualità 2015 con delibera di C.C. n. 13 del 31/03/2015, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze	2,30 per mille
Aree edificabili	0,00
Altri fabbricati	0,00

Per **abitazione principale** si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità, nella quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per **pertinenze** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le **unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento comunale sono:**

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le **unità immobiliari equiparate di fatto all'abitazione principale per disposizione di legge statale sono:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per l'anno 2015, avendo il Comune di Monteprandone azzerato l'aliquota TASI per tutte le unità immobiliari ad eccezione di abitazioni principali e pertinenze e tipologie equiparate, gli unici occupanti/assegnatari tenuti al versamento del 30% della Tasi sono gli occupanti (non proprietari) delle unità immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e quelli destinati ad alloggi sociali.

Per i **cittadini AIRE pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, la Legge del 23 maggio 2014 n. 80 ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La TASI si applica in misura ridotta di due terzi. Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati.

**BASE IMPONIBILE TASI:** la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore su cui calcolare la Tasi è costituito dall'ammontare della rendita risultante in Catasto al 1° gennaio 2014 rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore 160.

**QUALI IMMOBILI NON PAGANO LA TASI:** non sono assoggettati al pagamento della TASI i terreni agricoli, i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9, i fabbricati destinati ad uso culturale, i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali e ogni altro immobile per il quale il Comune ha stabilito l'azzeramento dell'aliquota.

**VERSAMENTO:** Il versamento del tributo può essere eseguito utilizzando il modello F24, specificando il codice catastale dell'Ente, che per Monteprandone è **F591**, ed il codice tributo **3958**, ovvero **mediante bollettino di c/cp n. 1017381649**, intestato a **"PAGAMENTO TASI"**.

Per i **contribuenti non in possesso di partita IVA**, il pagamento del modello F24 può essere effettuato presentando il cartaceo del modello F24 presso gli sportelli bancari e presso gli uffici postali oppure online, tramite Entratel o Fisconline o tramite i servizi di home banking di banche e poste.

Per i **contribuenti in possesso di partita IVA**, il versamento è possibile solo con modalità telematica.

L'importo totale da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

La Tasi non è dovuta qualora l'importo annuale, e non relativo alle singole rate, sia inferiore o uguale ad €5,00.

**DICHIARAZIONE:** I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione della TASI.

Nel caso in cui i possessori degli immobili non abbiano presentato una dichiarazione IMU/ICI, oppure se la dichiarazione presentata risulti incompleta, essi sono tenuti ad inoltrare la dichiarazione TASI 2015 entro il termine del **30 giugno 2016**, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi durante gli orari di apertura al pubblico (mercoledì dalle 10.00 alle 13.30) o anche telefonicamente al numero 0735 719526 ovvero consultando il sito istituzione dell'Ente alla pagina [www.comune.monteprandone.ap.it](http://www.comune.monteprandone.ap.it).

**E' DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, alla pagina [www.comune.monteprandone.ap.it](http://www.comune.monteprandone.ap.it), UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'ACCONTO TASI E PER PREDISPORRE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.**